

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "MAI DAUR"

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede dell'associazione

1. E' costituita l'Associazione "MAI DAUR" (motto del glorioso Battaglione Alpini "Gemona").
2. L'Associazione e apartitica, con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro.
3. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile e dalla L.R. n. 28/1996.
4. L'Associazione ha sede in Gemona del Friuli (UD), via Scujelars n.3, con la facoltà di spostarla, per motivi di esigenze particolari, in altra località. La sede è in comunione con la sede della Sezione A.N.A. di Gemona, in comodato d'uso gratuito, come da separate scritture. Quanto sopra vale anche per l'utilizzo delle attrezzature, arredi e mezzi informatici.

ARTICOLO 2 – Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione "MAI DAUR" persegue i seguenti scopi:
 - mantenere vivo il culto della Patria, custodendo ed esaltando il patrimonio spirituale rappresentato dalle gesta di chi ha servito in pace ed in guerra nel Battaglione Alpini "Gemona";
 - mantenere vivo il ricordo dei gloriosi Caduti del Battaglione Alpini "Gemona" e dei Battaglioni "fratelli" "Monte Canin" e "Val Fella" che sono, per tradizione, associati alla memoria;
 - sviluppare sentimenti di amicizia tra gli aderenti e di cordiale collaborazione con gli appartenenti alle varie Associazioni Combattentistiche e d'Arma, prima fra tutte l'Associazione Nazionale Alpini.
2. L'associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

ARTICOLO 3 – Attività dell'Associazione

1. L'Associazione "MAI DAUR", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere:
 - Il raduno annuale, nella città di Gemona del Friuli (UD), normalmente la seconda domenica di aprile;
 - La partecipazione alla Adunata Nazionale degli Alpini;
 - Tutte le manifestazioni alpine della Sezione A.N.A. di Gemona e dei suoi Gruppi;
 - Altre manifestazioni alpine segnalate dall'Associazione.
2. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

ARTICOLO 4 – Requisiti di ammissione

1. Possono divenire soci dell'Associazione "MAI DAUR":
 - SOCI EFFETTIVI: gli alpini di ogni ordine e grado, in servizio ed in congedo, che abbiano prestato onorevolmente servizio nel Battaglione Alpini "Gemona" e/o nei Battaglioni "Monte Canin" e "Val fella";

SOCI ORDINARI: i militari di ogni ordine e grado, in servizio ed in congedo, appartenenti a tutte le Armi e specialità dell'Esercito Italiano e/o alle altre Forze Armate e/o Corpi armati dello Stato, i familiari di alpini di ogni ordine e grado nonché tutti coloro che desiderano adoperarsi per la tutela e la diffusione della memoria e delle tradizioni del Battaglione Alpini "Gemona". Possono essere anche Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati che intendono aderire al sodalizio ed alle sue finalità.

SOCI SIMPATIZZANTI: i familiari di alpini di ogni ordine e grado nonché tutti coloro che desiderano adoperarsi per la tutela e la diffusione della memoria e delle tradizioni del Battaglione Alpini "Gemona". Possono essere anche Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati che intendono aderire al sodalizio ed alle sue finalità.

2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.
3. E' esclusa una partecipazione temporanea all'Associazione.

ARTICOLO 5 – Diritti e doveri dei soci


1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'Associazione.
4. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.
5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.
6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.

ARTICOLO 6 – Esclusione del socio

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, che decide in via definitiva.

ARTICOLO 7 – Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - Quota associativa;
 - Contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - Contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
 - Contributi di organismi internazionali;
 - Entrate derivanti da attività commerciali e produttive purchè marginali ai sensi delle leggi fiscali;
 - Beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;



- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. L'importo della quota associativa, se deliberata dall'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.
4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 8 – Bilancio dell'Associazione


1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo:
3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.
4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

ARTICOLO 9 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei soci;
 - Il Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Vice Presidente;
 - Il Segretario;
 - Il Cassiere;
 - Il Collegio dei Revisori dei conti;
 - Il Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

ARTICOLO 10 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci oppure su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.
5. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci effettivi presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale.

- 
6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega.
 7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 11 – L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - Determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
 - Discute ed approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
 - Approva gli indirizzi generali ed i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - Discute ed approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

ARTICOLO 12 – L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria:
 - Modifica lo statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
 - Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita del quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 13 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri di cui cinque eletti dall'Assemblea ordinaria, tra i soli soci effettivi, e due nominati d'ufficio che saranno, per diritto, il Sindaco pro tempore della città Gemona del Friuli ed un rappresentante della sezione A.N.A. di Gemona, per la durata di tre anni con la possibilità di essere rieletti.
2. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi ed i consuntivi annuali;
 - Predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
 - Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - Assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
 - Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - Deliberare, secondo quanto dispone l'art. 5 del presente Statuto, l'esclusione del socio;

